CAMERA DEI DEPUTATI N. 723-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 luglio 1949 (*Stampato n. 410*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BERTONE)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 luglio 1949

Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate

Presentata alla Presidenza il 7 novembre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge proviene dal Senato della Repubblica che lo ha approvato, dopo aver apportato taluni emendamenti al primitivo progetto presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento ha lo scopo di regolare la procedura per liquidare gli obblighi che

sono sanciti dagli articoli 75 e 78 del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430. Si tratta cioè di dar corso alla restituzione di beni appartenenti alle Nazioni vincitrici, o di reintegrarne i diritti. Infatti l'articolo 75 del Trattato di Pace dice sostanzialmente che l'Italia dovrà restituire, nel più breve tempo possibile, *i beni sottratti dal territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite* e tale obbligo si applica a tutti i beni identificabili che si trovino attualmente in Italia e che *siano stati sottratti con la violenza o la costrizione*.

A sua volta l'articolo 78 dice sostanzialmente che l'Italia dovrà *reintegrare tutti i legittimi diritti ed interessi* delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in *Italia*, quali esistevano alla data del 10 giugno 1940; nonché ristabilire le Nazioni Unite e i loro cittadini nel possesso dei beni ad essi appartenenti. E il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti tali beni, diritti ed interessi quando i trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione.

Sempre il Trattato di Pace, al suo articolo 83, prevede che ogni controversia insorgente a proposito dell'applicazione degli articoli 75 e 78 dovrà essere sottoposta ad apposite Commissioni di conciliazione; e la decisione della Commissione costituirà il titolo per la eventuale restituzione o reintegra.

Sicché il Governo italiano potrà a termine di detti articoli, essere investito per le predette restituzioni o reintegre vuoi dalla richiesta diretta di una delle Nazioni Unite vuoi dalla decisione delle Commissioni di conciliazione.

Orbene, per addivenire alla esecuzione degli atti necessari in confronto degli attuali possessori di beni o titolari di diritto, lo Stato italiano deve emanare opportune norme che tutelino i cittadini che dovranno subire l'esproprio e deve dettare le norme per disciplinare il procedimento relativo.

L'articolo 1 del presente disegno di legge infatti prevede che la restituzione e la reintegra siano disposte con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro per gli affari esteri.

L'articolo 2 regola la stessa materia in confronto dei provvedimenti emessi a norma dell'articolo 83 del sopra citato Trattato di Pace.

In entrambi i casi il decreto ministeriale che ordina la restituzione o la reintegra deve contenere la determinazione di una giusta indennità ove questa sia dovuta.

Una speciale Commissione viene istituita per dare il proprio previo parere al Ministro del Tesoro in merito al decreto e in merito all'indennità.

Rimane sempre il diritto agli interessati di proporre la azione dinanzi alla autorità giudiziaria per le contestazioni relative al diritto di indennità o alla misura di essa; l'articolo 3 prevede tale diritto e limita a 120 giorni dalla notifica del decreto, il termine per proporre l'azione.

Sempre contro il decreto è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato e l'articolo 4 regola questa materia mentre dispone che l'esecuzione del decreto non può essere sospesa dal procedimento instaurato in via giurisdizionale. L'articolo 5 dichiara che la riscossione dell'indennità non preclude l'esercizio o la continuazione dell'azione stessa.

L'articolo 6 regola la costituzione della Commissione destinata a dare i propri previ pareri in merito al decreto e a tutte le questioni che possono sorgere in applicazione alle alle disposizioni relative al ristabilimento dei diritti e degli interessi come è detto nell'articolo 7. L'articolo 8 dà norme per la misura dell'emolumento ai membri della Commissione.

Le variazioni che il Senato ha apportato al primitivo disegno di legge si concretano nello stabilire che il decreto stesso sia di competenza del Ministero più direttamente interessato, cioè quello del tesoro, anziché far emettere un decreto interministeriale. Ciò in conformità alle norme della nostra Costituzione (articolo 15).

È da ricordare infine che le somme necessarie per la esecuzione del presente provvedimento rientrano in quelle già previste nello stanziamento relativo alla esecuzione del Trattato di Pace.

Si propone pertanto alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

La restituzione dei beni e la reintegrazione dei diritti, in attuazione degli articoli 75 e 78 del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonché degli Allegati XIV, XV e XVI al Trattato stesso, allorquando il Governo Italiano vi si riconosca tenuto e tali beni si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana, o tali diritti siano comunque esercitati da dette persone, è disposta con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, previo parere della Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557.

Il decreto ministeriale previsto dal comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione di cui allo stesso comma precedente. La notifica del decreto deve aver luogo dopo che il relativo titolo di spesa sia stato ammesso a pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale e deve contenere gli estremi di detto titolo di spesa.

ART. 2.

I provvedimenti necessari per dare esecuzione alle decisioni emesse dalle Commissioni di conciliazione, a norma dell'articolo 83 del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, sono adottati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, quando le dette decisioni riguardano beni che si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana o diritti che siano comunque esercitati da dette persone.

Il decreto ministeriale previsto nel comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, e con le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per le contestazioni relative al diritto alla indennità od alla misura di essa deve essere proposta dalla parte interessata, in contraddittorio del Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla notifica del decreto ministeriale preveduto dagli articoli precedenti.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Le parti in causa, o la pubblica amministrazione, nei ricorsi presentati al Consiglio di Stato contro il decreto ministeriale emanato a norma degli articoli precedenti, dovranno domandare con apposita istanza ai Presidenti delle Sezioni contenziose la fissazione della udienza per la discussione dei ricorsi.

I ricorsi si avranno per abbandonati se per il corso di sei mesi non sia presentata l'istanza predetta.

L'esecuzione dei decreti ministeriali emanati a norma degli articoli precedenti non può essere sospesa in via giurisdizionale.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

La riscossione della indennità non preclude l'esercizio o la continuazione dell'azione.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

La Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, è nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, ed è composta:

1°) di un Presidente, scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, di grado non inferiore al terzo, in servizio o a riposo;

2°) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al quarto;

3°) di un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al quinto;

4°) di un rappresentante del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto;

5°) di due rappresentanti del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto;

6°) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore al sesto;

ART. 6.

Identico.

7°) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, di grado non inferiore al sesto;

8°) di un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al quinto;

9°) di un avvocato dello Stato, di grado non inferiore al quinto.

Il Presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni, qualora queste siano interessate, e si può valere dell'opera di esperti.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno sette dei membri della Commissione, indicati nel primo comma di questo articolo. Il parere è adottato a maggioranza degli intervenuti.

ART. 7.

Anche al di fuori dei casi previsti negli articoli 1 e 2, la Commissione deve essere sentita dal Ministro per il tesoro su tutte le questioni relative all'applicazione dell'articolo 78 del Trattato di Pace.

ART. 8.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la misura dell'emolumento spettante ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.